

COMUNE DI SCHIO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

APPROVATO CON D.C. n. 222 DEL 5/12/1994 E MODIFICATO CON D.C. n. 37 DEL 21/02

SOMMARIO

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento (pag. 5)
- Art. 2 Ambito territoriale di applicazione (pag. 5)
- Art. 3 Gestione del servizio (pag. 5)
- Art. 4 Funzionario responsabile (pag. 6)
- Art. 5 Entrata in vigore del Regolamento – Disciplina transitoria (pag. 6)

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

- Art. 6 Disciplina generale (pag. 7)
- Art. 7 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità (pag. 7)
- Art. 8 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade (pag. 8)
- Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari (pag. 9)
- Art. 10 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione (pag. 10)
- Art. 11 Autorizzazioni (pag. 11)
- Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione (pag. 12)

CAPO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 13 Criteri generali (pag. 13)
- Art. 14 La pubblicità esterna (pag. 13)
- Art. 15 Gli impianti per le pubbliche affissioni (pag. 14)

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

- Art. 16 Applicazione dell'imposta e del diritto (pag. 18)
- Art. 17 Classificazione del comune (pag. 18)
- Art. 18 La deliberazione delle tariffe (pag. 18)
- Art. 18/bis Categoria delle località (pag. 19)

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

- Art. 19 Presupposto dell'imposta (pag. 20)
- Art. 20 Soggetto passivo (pag. 20)
- Art. 21 Modalità di applicazione dell'imposta (pag. 21)
- Art. 22 Dichiarazione (pag. 22)
- Art. 23 Pagamento dell'imposta e del diritto (pag. 22)
- Art. 24 Rettifica ed accertamento d'ufficio (pag. 23)
- Art. 25 Riscossione coattiva (pag. 23)
- Art. 26 Rimborsi (pag. 24)
- Art. 27 Pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune di Schio (pag. 24)

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

- Art. 28 Tariffe (pag. 25)
- Art. 29 Pubblicità ordinaria (pag. 25)
- Art. 30 Pubblicità con veicoli (pag. 25)
- Art. 31 Pubblicità con veicoli dell'impresa (pag. 26)
- Art. 32 Pubblicità con pannelli luminosi (pag. 26)

Art. 33 Pubblicità con proiezioni (pag. 27)
Art. 34 Pubblicità varia (pag. 27)
Art. 35 Imposta sulla pubblicità - riduzioni (pag. 28)
Art. 36 Imposta sulla pubblicità - esenzioni (pag. 28)

CAPO IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 37 Finalità (pag. 30)
Art. 38 Affissioni, prenotazioni, registro cronologico (pag. 31)
Art. 39 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio (pag. 31)

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

Art. 40 Tariffa - applicazione e misure (pag. 33)
Art. 41 Tariffa - riduzioni (pag. 33)
Art. 42 Diritto - esenzioni (pag. 34)

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

SANZIONI

Art. 43 Sanzioni tributarie (pag. 36)
Art. 44 Interessi (pag. 36)
Art. 45 Sanzioni amministrative (pag. 36)

CAPO II

CONTENZIOSO

Art. 46 Giurisdizione tributaria (pag. 38)
Art. 47 Procedimento (pag. 38)

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 Accertamento e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972 (pag. 39)
Art. 49 Pubblicità annuale iniziata nel 1993 (pag. 39)
Art. 50 Entrata in vigore - effetti (pag. 39)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

3. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - A. dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
 - B. dall'art. 23 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 D. settembre 1993 n. 360;
 - C. agli artt. Da 47 a 59 del D. P. R. 16 dicembre 1992 n. 495;
 - D. dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939 n. 1497;
 - E. dall'art. 22 della legge 1° giugno 1939 n. 1089;
 - F. dalla legge 18 marzo 1959 n. 132;
 - G. delle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art.3

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica – imprenditoriale, è effettuata dal Comune in una delle forme previste dai commi successivi.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui gli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
3. La Gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 4

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore I economico, su proposta del responsabile di settore.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro 60 giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario Responsabile

Art.5

Entrata in vigore del regolamento - Disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal 4° comma dell'art.3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a sensi di legge, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di Legge, delle relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del Regolamento si osservano le disposizioni stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
 - A. dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
 - B. dall'art. 23 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
 - C. dagli artt. Da 47 a 59 del D. P. R. 16 dicembre 1992 n. 495;
 - D. delle altre norme di Legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle Leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la Legge 18.3.1959 n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati violando le disposizioni di cui al 1° comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del presente Regolamento
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al 1° comma, devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli organi addetti al controllo e alla vigilanza.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93, indicate nel predetto art. 45, a seconda della loro natura.

Art. 7

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della Legge 29.6.1939 n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e su gli altri beni di cui art. 22 della Legge 1.6.1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata dal Comune per motivi di interesse generale e di ordine tecnico, l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe e altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al 1° comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al 2° comma, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del Regolamento emanato con il D. P. R. 16. 12. 1992. N. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada emanato con il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, Titolo II, del Regolamento emanato con il D. Lgs. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche, nonché del successivo art. 8.
5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Non sono in ogni caso possibili le installazioni di cartelli pubblicitari così come definiti dal Nuovo Codice della Strada. In particolare:
 - non sono ammesse strutture a bandiera ad eccezione di quelle rappresentanti simboli unificati di servizi di pubblico interesse quali: telefono, farmacia, generi di monopolio, ecc.;
 - non sono ammesse insegne luminose, ma solo installazioni di tipo tradizionale o artistico, come ad esempio, quelle con struttura in ferro battuto, in fusione, in ottone, ecc. eventualmente illuminate;
 - le insegne devono comunque essere in sintonia dimensionale e formale con il prospetto dell'edificio che le ospitano;
 - l'installazione dovrà avvenire in ogni caso su fabbricato o aree di proprietà privata;
 - si ammettono comunque insegne con luce indiretta, come ad esempio, lettere a fronte chiuso a luce indiretta che dal retro si riflette sul muro o su un pannello di fondo e insegne formate da neon filiformi.

Si adottano in ogni caso tutte le altre prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.

1. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
2. È vietata la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante lancio di oggetti o di manifestini.
E' altresì vietata la pubblicità effettuata attraverso il lancio a mano di manifestini e il posizionamento degli stessi sugli autoveicoli, sugli alberi, sui segnali stradali e sui muri.
3. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari e alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui l'art. 45 del presente Regolamento.

Art. 8

Condizioni e limitazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari è consentita lungo le strade o in vista di esse fuori dai centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II del Regolamento emanato con il D. P. R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche. La dimensione dei cartelli da posizionarsi fuori dai centri abitati, non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, come delimitati con deliberazione della Giunta Comunale n. 893 del 30 giugno 1993, esecutiva a sensi di Legge:
 - A. si osservino le disposizioni di cui 5° comma dell'art. 7 del presente Regolamento per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
 - B. l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal 4° comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento. Il Comune può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento di insegne a cassonetto da posizionarsi a distanza non inferiore a 5 metri dalla carreggiata, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
 - C. le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art.50 del D. P. R. 16.12.1992 n. 495.

Art. 9

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il D. Leg., in:
 - A. Pubblicità ordinaria;
 - B. Pubblicità effettuata con veicoli;
 - C. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - D. Pubblicità varia.
1. La pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, cartelli, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate ai commi 1, 3, 5, 6, 7 dell'art. 47 del Regolamento emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992 n.495, intendendosi compresi e negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla pubblicità "varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esportazione di tali mezzi.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - A. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - B. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del Regolamento emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.
 - C. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, che in ogni caso non devono contrastare con le norme vigenti per la circolazione stradale. La pubblicità può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
4. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

5. La pubblicità varia comprende:
- A. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraverso strade o piazze, definita "pubblicità con striscioni";
 - B. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediane scritte, striscioni, disegni fumogeni, definita "pubblicità da aeromobili";
 - C. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenanti";
 - D. la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano, tramite consegna diretta o presso il domicilio del soggetto, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli e od altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
 - E. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili. Definita "pubblicità fonica"
 - F. la pubblicità effettuata con manifesti o locandine dotati di rigidità tramite un supporto laminato, plastico o di legno, oppure in cartone, posizionati provvisoriamente per la pubblicizzazione di manifestazioni quali sagre paesane, gare sportive, concerti, circhi e spettacoli viaggianti in genere.

Art. 10

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove n'è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al 4° comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenendo conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento. Per le installazioni di mezzi pubblicitari nei centri storici si osserva la procedura prevista dal 5° comma dell'art. 7.
4. I mezzi pubblicitari che sporgono e occupano aree pubbliche, installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a m 2,20 dal piano di accesso agli edifici e dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 11

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibile è soggetta alle disposizioni stabilite è soggetta alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo 3° comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla - osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio tecnico comunale, in originale e copia allegando:
 - A. una auto-dichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni responsabilità;

- B. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato con i colori conformemente a quanto previsto dall'art. 57 del D. P. R. 495/92 e successive modificazioni;
 - C. una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - D. il nulla - osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale
- Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per i mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- A. della data e numero di ricevimento protocollo comunale;
 - B. del funzionario responsabile del procedimento.
1. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendone direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
 2. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7
 3. Il comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, comma 9 e 10, del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - A. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - B. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - C. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite del Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - D. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivazione richiesta dal comune.
1. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D. P. R. n. 495/1992. Per quanto riguarda le targhe professionali o similari, di dimensioni uguali o inferiori a cmq. 1200, posizionate sui fabbricati in corrispondenza dell'ingresso, non viene richiesta l'apposizione della prescritta targhetta.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.13

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente Regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti:
 - A. la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente Regolamento.
 - B. la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi da parte della Giunta comunale.
2. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità e affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal presente comma.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.507 /1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente Regolamento, salvo quanto previsto dal 5° comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 8, individua le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o limitazioni delle dimensioni dei mezzi
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
 - A. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - B. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni;
 - C. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe e d'altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
1. Il piano comprende:
 - A. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi

- pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dell'esterno;
- B. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o di gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera A;
 - C. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandiere e simili.

Art. 15

Gli impianti per le pubbliche affissioni

- 1) La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
 - 2) In conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da un numero di abitanti superiore a 36.000 e che per tanto la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 18, per ogni mille abitanti, la superficie degli stessi è stabilita in complessivi mq. 2000, pari a mq. 56 circa per ogni mille abitanti.
 - 3) La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, e ripartita come appresso:
 - A. = mq. 120, pari al 6% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
 - B. = mq. 1720, pari al 86% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - C. = mq. 160, pari al 8% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
- 1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - A. vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - B. standardi porta manifesti;
 - C. posters per l'affissione di manifesti;
 - D. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiale idonei per le affissioni di manifesti;
 - E. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - F. da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti.
 - 1. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari, o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Schio - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
- Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente Regolamento.
- 1) L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art.8 del presente Regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495.
 - 2) Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica per ciascuno di essi:
 - A. la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3; l'ubicazione;
 - B. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - C. la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - D. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
 - 3) Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
 - 1. La riparazione degli spazi di cui al 3° comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra

in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi di una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

2. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 16

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 17

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe III (comuni ad oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti).
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 18

La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Per la prima applicazione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate con provvedimento della Giunta comunale n. 298 del 25.2.1994, esecutivo a sensi di legge.
3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro 30 giorni dall'adozione.

Art.18/bis

Categoria delle località

1. Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe III, sono suddivise in due categorie, speciale e ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:
 - dell'imposta sulla pubblicità;
 - del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.
1. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150 per cento.
2. La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno

successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al provvedimento n. 35 del 25.02.1994, esecutivo a sensi di Legge, con il quale il Consiglio Comunale ha approvato la predetta classificazione del territorio comunale. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con deliberazione della Giunta comunale n. 893 del 30.6.1993 esecutiva ai sensi di legge.
4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 15 del presente Regolamento e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti stessi.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

Art. 19

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile in tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni anche se solo in momenti determinati e con l'osservazione delle condizioni e limitazioni imposte da colui che esercita un diritto sul luogo stesso.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - A. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - B. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato
 - C. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligatorio solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente 1° comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolo del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al 2° comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale della figura piana minima in cui sono complesse.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento metri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza sulle vetrine e porte di ingresso od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro che evidenzia la data di scadenza dell'esposizione e la categoria di appartenenza dei luoghi ove è consentita l'apposizione.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta e qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili;
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13,14 commi 1 e 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507 è dovuta per l'anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specifico nelle relative disposizioni.

Art. 22

Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. (il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, tranne il caso in cui si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, con conseguente diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui gli artt. 12, 13 e 14 commi 1°, 2° e 3° del D. Lgs. 507/93 (pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli, pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale, deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità che verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale.

L'importo dovuto è arrotondato a 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla predetta dichiarazione.

Per il pagamento è utilizzato un modello un modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a lire 3 milioni, il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. (Modificato)
4. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora, per espressa previsione legislativa, il termine ordinario previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali venga posticipato ad epoca successiva al termine di cui al periodo precedente, l'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il mese successivo a quello stabilito dal legislatore per l'adozione dei provvedimenti tariffari (periodo aggiunto).
Qualora l'imposta annuale sia superiore a Lire 3 milioni (euro 1.549,37) il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

Nel caso di differimento del termine di pagamento, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili (periodo aggiunto).

5. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non avente carattere commerciale può essere effettuato, per particolari esigenze organizzative, sia a mezzo di conto corrente postale sia direttamente all'ufficio comunale competente, al momento della dichiarazione del servizio di affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo di conto corrente è allegata alla commissione per l'affissione di manifesti, mentre in caso di pagamento diretto, l'ufficio rilascia la ricevuta contenuta nell'apposito bollettario.

Art. 24

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata, o avrebbe dovuto essere, presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato e notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
3. Nell'avviso deve essere inoltre precisato il termine entro il quale può essere proposto il ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile dell'imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 25

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione, il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

2. I Crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinate a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

Art. 26

Rimborsi

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta libera. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

Art. 27

Pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune

1. Per la pubblicità esterna mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e territoriali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'art. 9 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

Art. 28

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento, per l'attuazione del predetto decreto, in particolare:
 - A. con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - B. con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - C. con le norme di cui al presente capo.

Art. 29

Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto, determinata in conformità all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - A. compresa fra mq. 5,5 e mq 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
 - B. superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dall'art. 21 – comma 10.

Art. 30

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma 3, lettera A. del Regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma del D. Lgs. n.

507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal 4° comma dell'art. 29, quando le dimensioni della stesse sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascun dei comuni cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 31

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per l'anno solare:
 - al Comune ove ha la sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D. Lgs. n. 507/93.
1. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
2. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale, e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 32

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal regolamento si applica, indipendentemente dal numero di dei messaggi, secondo la tariffa, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/93, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 33

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, 5° comma del Regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 34

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione,

nella misura stabilita, per la classe del Comune, del primo comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/93. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 21, commi 2° e 7° del presente Regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alle dimensioni del mezzo pubblicitario;

2. da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dell'art. 15, secondo comma, del D. Lgs. n. 507/93;
3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D. Lgs. 507/93;
4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone, di manifestazioni od altro materiale pubblicitari, è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal 4° comma dell'art., 15 del D. Lgs. 507/93;
5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal 5° comma dell'art. 15 del D. Lgs. 507/93

Art. 35

Imposta sulle pubblicità - Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - A. per la pubblicità avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere B. e C. del 3° comma dell'art. 19 del presente Regolamento, effettuata dai Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - B. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazioni di Enti Pubblici Territoriali;
 - C. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
1. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni di cui al 1° comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione della manifestazione stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 19, 3° comma, lettera A. del presente Regolamento, si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

Art. 36

Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- A. la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti alle attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina d'ingresso;
- B. gli avvisi al pubblico:
 1. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 2. riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 3. riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di un metro quadrato.
- A. la pubblicità, all'interno sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

- B. la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate delle edicole, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - C. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relative esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - D. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/93;
 - E. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e degli Enti pubblici territoriali;
 - F. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di Regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità, o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
 2. L'esenzione dall'imposta prevista alla lettera G. del precedente 1° comma compete agli Enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
 3. I soggetti di cui alla lettera H. del 1° comma devono presentare in visione all'Ufficio Comunale idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

CAPO IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 37

Finalità

1. Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15 del presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 507/93, richiamati nei successivi artt. 41 e 42 del presente Regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al presente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la coscienza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e provvedere tempestivamente all'esercizio dei suoi diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultino finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente dal Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, comma 3, lettera B. del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette di cui all'art. 15, comma 3, lettera C., del presente Regolamento, sono classificati ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma 3° del precedente art. 29.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle

altre classi, la Giunta, su proposta del Funzionario Responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dell'art. 15 del presente Regolamento. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario Responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 38

Affissioni – prenotazioni – registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Comunale, preposto al servizio, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto oppure nel momento in cui avviene il pagamento in modo diretto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenute tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100% del diritto.

Art. 39

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Comunale, a cura del committente, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello del quale l'affissione deve avere inizio.
2. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnata all'Ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 38.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio Comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzati, con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Comunale, con la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio Comunale provvede a darne tempestivamente comunicazione per scritto.
7. La mancanza di spazi disponibile deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'Ufficio Comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio Comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'Ufficio Comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'Ufficio Comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'Ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione

o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso parziale o totale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'Ufficio Comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.

10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.
11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 (euro 25), per commissione. Qualora la gestione del servizio venga affidata in concessione, nel capitolato d'onere di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 507/93, la predetta maggiorazione può essere attribuita in tutto o in parte al concessionario medesimo.
13. Nell'Ufficio Comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - A. le tariffe del servizio;
 - B. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - C. il registro cronologico delle commissioni.
1. Le disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93 e dal presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche il diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TARiffe

Art. 40

Tariffa - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto va corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal 2° comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/93, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori ai 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 %.

Art. 41

Tariffa - riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - A. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione del successivo art. 42;

- B. per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni e di ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - C. per i manifesti relativi all'attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - D. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - E. per gli annunci mortuari.
1. La riduzione della tariffa si applica anche ai manifesti riguardanti manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e sociale, organizzato dal Comune con la collaborazione di Associazioni, Comitati, Fondazioni, e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.
 2. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 13 del precedente art. 39.

Art. 42

Diritto - esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - A. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - B. i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.
 - C. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - D. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - E. i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;
 - F. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
 - G. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
1. Per i manifesti di cui alla lettera A. si fa riferimento alle attività e funzioni proprie che il Comune esercita secondo le Leggi stradali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Per i manifesti di cui alla lettera F. il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera G. il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

E TRANSITORIE

CAPO I

SANZIONI

Art. 43

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta e del diritto dovuti, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20% dell'imposta e del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte di un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre i 30 giorni dalla

data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 44

Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data di pagamento dallo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 45

Sanzioni Amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente Regolamento.
2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al 1° comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, sezione I e II, della Legge 24.12.1981 n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del D. Lgs. n. 507/93 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni all'installazione degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 (euro 103) a L. 2.000.000 (euro 1.032). Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Gli organi addetti al controllo e alla vigilanza di cui al comma 1°, diffidano l'interessato a provvedere alla rimozione degli impianti pubblicitari mediante lo stesso verbale di cui al comma precedente, entro il termine massimo di 15 giorni. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A. R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D. P. R. 28.01.1988 n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al 3° comma il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti artt. 43 e 44.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono devoluti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.

CAPO II
CONTENZIOSO

Art. 46

Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla commissione Tributaria provinciale e dalle Commissioni Tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 47

Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del Decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO IIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 48

Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D. P. R. n. 639/1972

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto Decreto.

Art. 49

Pubblicità annuale iniziata nel 1993

1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente Regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.

Art. 50

Entrata in vigore - effetti

- 1) Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di cui al 1° comma dell'art. 5, sono sostituite le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.